

Pubblicato il 01/04/2025

N. 00208/2025REG.PROV.COLL.

N. 01142/2024 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1142 del 2024, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Calanni Fraccono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Libero Consorzio Comunale di OMISSIS, in persona del Commissario straordinario *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Mangano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

dell'ing. OMISSIS, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), n. 2591/2024, resa tra le parti, pubblicata il 16 luglio 2024, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 983/2024;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Libero Consorzio Comunale di OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025, il consigliere Michele Pizzi e uditi per le parti l'avvocato Rosario Orazio Russo, su delega dell'avvocato Rosario Calanni Fraccono, e l'avvocato Massimiliano Mangano;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, notificato il 21 maggio 2024 e depositato il 23 maggio 2024, l'OMISSIS esponeva:

- che il Libero consorzio comunale di OMISSIS, dovendo procedere all'affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, degli interventi di messa in sicurezza con risanamento e/o eventuale demolizione e ricostruzione del Ponte Marza sulla SP 44, con lettere di invito del 30 agosto 2023 aveva chiesto al ricorrente, nonché ad altri due ingegneri, di presentare ciascuno la propria migliore offerta, ai fini dell'aggiudicazione mediante confronto concorrenziale;
- di aver presentato domanda di partecipazione, offrendo un ribasso del 13% sull'importo complessivo della progettazione (euro 108.713,00);
- che il Libero consorzio comunale di OMISSIS, con determinazione n. 2322 del 27 dicembre 2023, aveva aggiudicato il servizio in questione all'ing. OMISSIS;
- di aver proposto istanza di accesso agli atti il 4 gennaio 2024;
- che il Libero consorzio, con determinazione dirigenziale n. 78 del 29 gennaio 2024, aveva rettificato l'aggiudicazione del 27 dicembre 2023, confermando l'affidamento in favore del controinteressato (stavolta con un ribasso del 39,36%), ed aveva successivamente riscontrato l'istanza di accesso del ricorrente con nota del 2 febbraio 2024;
- di aver proposto un precedente giudizio innanzi al T.a.r. etneo, impugnando i citati provvedimenti di aggiudicazione n. 78 del 29 gennaio 2024 e n. 2322 del 27 dicembre 2023;
- che il predetto T.a.r., con sentenza n. 1117 del 2024, in accoglimento del ricorso, aveva annullato i provvedimenti impugnati.

2. Il ricorrente quindi impugnava la determinazione dirigenziale del Libero consorzio comunale di OMISSIS n. 235 del 2 maggio 2024, di presa d'atto della sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1117 del 2024, e di annullamento della procedura di affidamento diretto dell'incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per gli interventi di messa in sicurezza del Ponte Marza sulla strada provinciale SP 44.

3. Il ricorso di primo grado, contenente altresì domanda cautelare e domanda di risarcimento del danno, era articolato nei seguenti tre motivi:

i) violazione degli articoli 3 e 21-nonies della legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento del fine tipico e sviamento di potere, per illegittimamente il Libero consorzio comunale OMISSIS annullato d'ufficio, senza alcuna ragione di interesse pubblico, la procedura di affidamento in questione, escludendo per il ricorrente la possibilità di ottenere l'aggiudicazione sulla base dell'offerta presentata il 7 settembre 2023; in particolare la stazione appaltante aveva motivato la sua scelta sulla base del fatto che il ricorrente non era in possesso del requisito (cinque anni di iscrizione all'albo professionale) per procedere al collaudo dell'opera; tuttavia il Libero consorzio avrebbe errato nel ritenere che il ricorrente avesse proposto, tra le prestazioni offerte, anche il collaudo dell'opera, considerato invece che, con l'offerta di ribasso del 7 settembre 2023, il ricorrente aveva «limitato la sua prestazione alla progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento degli interventi per la messa in sicurezza del ponte Marza, con esclusione del collaudo» (pag. 8 del ricorso);

ii) violazione, sotto altro profilo, dell'art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990, eccesso di potere per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta, per aver il Libero consorzio comunale di OMISSIS illegittimamente annullato d'ufficio l'intera procedura di affidamento, senza alcuna ragione di interesse pubblico, ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità violata, e senza procedere al necessario bilanciamento dei contrapposti interessi, omettendo di valutare l'interesse del ricorrente all'aggiudicazione dell'appalto in questione;

iii) violazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per violazione dei principi in materia di partecipazione e trasparenza, per aver la stazione appaltante omissis di comunicare al ricorrente l'avvio del procedimento di annullamento d'ufficio della gara.

4. Nel giudizio di primo grado si era costituito il Libero consorzio comunale di OMISSIS, chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con la gravata sentenza pronunciata in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha respinto il ricorso, ivi inclusa la domanda risarcitoria, compensando le spese di lite.

6. Con ricorso in appello notificato il 23 settembre 2024 e depositato il 2 ottobre 2024, l'OMISSIS ha impugnato la predetta sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2591 del 2024, criticandone l'impianto motivazionale e riproponendo le censure dedotte in primo grado.

7. Nel presente giudizio si è costituito il Libero consorzio comunale di OMISSIS, con atto di costituzione del 5 dicembre 2024, chiedendo il rigetto dell'appello.

8. Il predetto consorzio ha illustrato le proprie difese con memoria del 30 dicembre 2024, eccependo l'inammissibilità di alcuni documenti depositati dall'appellante, in quanto già esistenti ma non depositati in primo grado.

9. L'appellante ha replicato con memoria del 4 gennaio 2025, insistendo per l'accoglimento del gravame.

10. All'udienza pubblica del 15 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

11. In via preliminare, a cagione della proposizione dell'appello e della reiterazione di tutti i motivi dedotti in prime cure, il Collegio osserva che è riemerso l'intero *thema decidendum* del giudizio di primo grado, che perimetra necessariamente il processo di appello ex art. 104 c.p.a., sicché, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, secondo la logica affermata dalla decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, il Collegio prende direttamente in esame gli originari motivi posti a sostegno del ricorso introduttivo (cfr. *ex plurimis*, C.g.a.r.s., sez. giurisdizionale, n. 848 del 2024, n. 607 del 2024, n. 542 del 2024, n. 537 del 2024, n. 438 del 2024, n. 560 del 2023, n. 537 del 2023, n. 325 del 2023, n. 1253 del 2022, n. 1132 del 2022, n. 791 del 2022; Cons. Stato, sez. IV, n. 234 del 2022; n. 1137 del 2020).

12. I motivi dedotti in primo grado, riproposti in appello, sono infondati.

12.1 Infatti:

a) seppur è vero che, nella propria offerta economica del 7 settembre 2023, l'OMISSIS non aveva espressamente affermato di voler occuparsi anche del collaudo, è anche vero tuttavia che:

a.1) non aveva espressamente escluso il collaudo;

a.2) l'importo a base d'asta, considerato per l'offerta economica (con un ribasso del 13%), è l'importo di euro 108.713,00, comprensivo anche del collaudo;

a.3) è pacifico e non contestato che il ricorrente non sia in possesso del requisito dei cinque anni di iscrizione all'albo professionale per poter svolgere il collaudo, ai sensi dell'art. 14, comma 3, dell'Allegato II.14 al decreto legislativo n. 36/2023;

b) l'annullamento integrale della procedura di gara *de qua* è avvenuto tempestivamente e, nel presente caso, l'interesse pubblico all'annullamento d'ufficio era *in re ipsa*, a seguito della sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1117 del 2024 (che aveva annullato l'aggiudicazione in favore dell'odierno controinteressato), non avendo il ricorrente il requisito previsto dalla legge per svolgere il collaudo e non essendovi altri candidati in favore dei quali scorrere la graduatoria;

c) la sussistenza, nel presente caso, di un interesse pubblico *in re ipsa* all'annullamento della gara (per mancanza integrale di potenziali aggiudicatari) rende irrilevante la mancata comunicazione del relativo avviso di avvio del procedimento.

13. Dal rigetto dei motivi riproposti in appello deriva, altresì, l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno, che deve quindi essere respinta.

14. In definitiva l'appello deve essere respinto.

15. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 1142/2024, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore del Libero consorzio comunale di OMISSIS, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre s.g. e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

Solveig Cogliani, Consigliere

Michele Pizzi, Consigliere, Estensore

Antonino Caleca, Consigliere

Antonino Lo Presti, Consigliere

L'ESTENSORE

Michele Pizzi

IL PRESIDENTE

Roberto Giovagnoli

IL SEGRETARIO